

Comune di Alice Castello (Vercelli)

APPROVAZIONE NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 28 del 15/03/2016 ad oggetto "*Creazione elenco e planimetria delle strade esterne al centro abitato finalizzato alla classificazione delle strade vicinali*". *Atto di indirizzo* - finalizzata alla valutazione degli elementi utili all'inquadramento giuridico delle strade vicinali necessario alla loro classificazione;

Dato atto che nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Amministrazione Comunale l'ufficio tecnico ha redatto apposito elenco di individuazione delle strade **vicinali c.d. pubbliche**

Atteso che

le strade individuate quali **vicinali c.d. pubbliche** sono quelle aventi le seguenti caratteristiche:

- strade vicinali atte al raggiungimento delle aziende agricole del territorio;
- strade vicinali di congiunzione tra due strade comunali, o comunque pubbliche;
- strade vicinali di percorrenza intercomunale;

le rimanenti strade vicinali, che non posseggono i sopra indicati requisiti, saranno da intendersi quali strade vicinali private (o vie agrarie).

Precisato che per le strade individuate nel citato elenco:

- la titolarità del suolo è sempre dei frontisti;
- sulle stesse insiste una servitù di passo collettiva (servitù di pubblico passo);
- hanno carattere pubblico in quanto adducono a luoghi pubblici e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini;
- sono assimilate ad una strada comunale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del CdS;
- non possono in alcun modo essere chiuse dai proprietari onde impedire il transito dei non autorizzati e/o della collettività;
- l'Ente Comunale, sul territorio del quale le strade vicinali ricadono, è tenuto a partecipare alla manutenzione e risponde dei danni a cose e/o persone occorsi sulle stesse;
- agli utilizzatori spetta l'onere della manutenzione di concerto con il Comune;

Visti:

- l'articolo 825 del codice civile recante Diritti demaniali sui beni altrui;
- l'articolo 2 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;

Vista la documentazione predisposta dall'ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato:

Presenti: otto

Astenuti: nessuno
Votanti : otto
Favorevoli: otto
Contrari: nessuno

DELIBERA

Di fare propria la premessa che qui si intende integralmente riportata.

Di approvare l'allegato elenco delle strade vicinali classificate vicinali c.d. pubbliche.

Di dare atto che le strade vicinali non comprese in detto elenco, sono da intendersi quali strade vicinali private (o vie agrarie).

Di dare atto che per le strade individuate nel citato elenco:

- la titolarità del suolo è sempre dei frontisti;
- sulle stesse insiste una servitù di passo collettiva (servitù di pubblico passo);
- hanno carattere pubblico in quanto adducono a luoghi pubblici e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini;
- sono assimilate ad una strada comunale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del CdS;
- non possono in alcun modo essere chiuse dai proprietari onde impedire il transito dei non autorizzati e/o della collettività;
- l'Ente Comunale, sul territorio del quale le strade vicinali ricadono, è tenuto a partecipare alla manutenzione e risponde dei danni a cose e/o persone occorsi sulle stesse;
- agli utilizzatori spetta l'onere della manutenzione di concerto con il Comune.

Di dare atto che:

- come disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 86/1996, questa deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni a decorrere opposizioni al presente provvedimento, sulle quali deciderà in via definitiva questo Consiglio Comunale.
- espletata tale procedura, questa deliberazione esecutiva e quella eventualmente approvata in caso di presentazione di opposizioni, sarà trasmessa alla Regione per la pubblicazione nel B.U.R., ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. R. n. 86/1996;
- la classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R.